

Piombo e ADR: riviste le novità sul trasporto valide dall'1 settembre 2025

Le leghe metalliche, dall'entrata in vigore lo scorso 1 settembre del Regolamento Delegato (UE) 2024/197 (XXI ATP al Regolamento CLP (Reg. 1272/2008), sarebbero state sottoposte all'assoggettamento all'ADR in quanto considerate materie pericolose per l'ambiente.

Però, in data 8 agosto 2025 il MIMIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto l'accordo multilaterale M366 per **semplificare il trasporto di piombo** (sia in forma massiva che in polvere) secondo la normativa ADR, in seguito all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Delegato (UE) 2024/197. Consultare il [sito del Mimit](#).

Con la successiva e recente sottoscrizione da parte della Slovenia, tale accordo diventa immediatamente efficace e applicabile sul territorio italiano e negli altri paesi sottoscrittori e sarà valido fino al 31 agosto 2027. In seguito potranno essere introdotte nuove disposizioni all'interno dell'edizione 2027 della normativa ADR.

In base a tale accordo, applicabile solo per il codice UN 3077 (attribuibile proprio a causa della presenza di piombo), **le leghe metalliche contenenti piombo potranno essere trasportate senza rispettare le disposizioni previste dall'ADR**, a condizione che:

- non soddisfino i criteri di nessuna classe diversa dalla classe 9
- siano poco solubili in acqua
- vengano trasportate

1. in imballaggi, IBC e grandi imballaggi a tenuta stagna e resistenti all'acqua o dotati di un rivestimento a

tenuta stagna e resistente all'acqua

oppure

1. alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2

Per usufruire di tali deroghe è necessario **conservare una copia dell'accordo a bordo del veicolo** che trasporta la lega in piombo.

Ecco il link per scaricare [l'accordo multilaterale M366](#).

(SN/am)